

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 26-03-18

Folignano, li 27-03-18

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	P	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	A
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	TONELLI DANIELE	P
SANTONI DANIELA	P	PETRONI FABIO	P
OCCHIONERO CHIARA	P		

=====

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRETTI GIANPAOLO
Di Ovidio Diego
TONELLI DANIELE

=====

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI Settore, in qualità di responsabile del servizio Tributi e finanziario, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li, 20/03/2018

Il Responsabile del VI Settore
(Marinella Capriotti)

Relaziona il Sindaco. Evidenzia il permanente alto livello di raccolta differenziata che, ha consentito, addirittura una piccola riduzione delle tariffe, nonostante il considerevole aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti che, attualmente, vengono conferiti alla discarica di Fermo. Osserva che, probabilmente, il conferimento in discariche della Provincia di Ascoli consentirebbe di effettuare una riduzione più consistente delle tariffe,

Interviene il Consigliere Tonelli, facendo riferimento agli ambiti sovracomunali che intervengono ormai in molti settori e, fra questi, anche nella gestione dei rifiuti. Ritiene che occorra che all'interno di tali organismi si trovi una sintesi produttiva per tutti i Comuni. Evidenzia come il Comune di Folignano abbia creduto con lungimiranza e "testardaggine" nella raccolta differenziata, che produce effetti favorevoli sulle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 05/09/2014 è stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.38 del 26/08/2015 n.17 del 29/04/2016 e n. 12 del 30/03/2017;

CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO che la TARI prevede:

-l'applicazione da parte dei Comuni di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati:

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ossia quota legata al costo del servizio di gestione e da una quota collegata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ad ai costi di gestione. (comma 651)

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. (comma 654).

RITENUTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

CHE la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti la gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno

2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Preso atto delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64, e che per il nostro Ente, in base ai parametri dettati dalla Tabella 2.6 per l'anno 2015 ed in base ai rifiuti previsti nell'anno 2018 risulterebbe essere pari a € 330,52

RILEVATO che in tale risultato non sono considerati i costi amministrativi della gestione del tributo e i costi derivanti dalla mancata riscossione per crediti inesigibili rilevati invece nel piano finanziario

Si evidenzia che il totale del fabbisogno standard complessivo risulta essere superiore al costo rilevato nel Piano Economico Finanziario elaborato per l'anno 2018, tale differenza dovrebbe essere derivante dal servizio di spazzamento effettuato in modo discontinuo vista la tipologia del territorio;

VISTO il comma 655 il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, facenti capo al MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che

deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

DATO ATTO che con nota del 15/02/2018 prot. 2598 la Dittta PICENAMBIENTE S.p.A. ha trasmesso il Piano Finanziario 2018, nonché apposita relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che comprendono il programma degli investimenti necessari, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; illustra, inoltre, il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l'anno 2018;

DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario è corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF) e dai costi comuni e di gestione di competenza dell'Ente, anch'esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che così sintetizza gli obiettivi di gestione per l'anno 2018:

COSTI FISSI: € 358.421,42

COSTI VARIABILI: € 330.788,43

CHE la bozza di Piano Finanziario redatta dalla Società Picenambiente S.p.A. opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

CONSIDERATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, e che occorre ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

La ripartizione dei costi alle due macrocategorie è stata effettuata sulla base delle indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07 ottobre 1999 ossia sulla stima dei rifiuti prodotti dalle Utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo per gli indici di produzione **Kd** previsti dall'allegato 1 al DPR 158/99 e attribuendo a quelle domestiche i rifiuti che si ottengono per sottrazione con il risultato di cui all'allegato B).

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegate alla presente deliberazione, Allegati C) e D), sono state definite, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 654 della legge 147/2013 e s.m.i. e tenendo conto:

-per il calcolo della tariffa fissa delle utenze domestiche del coefficiente **Ka** nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (superiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Centro);

-per il calcolo della tariffa variabile per le stesse si è sfruttata la possibilità concessa dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. e quindi sono stati applicati i coefficienti **Kb** oltre i limiti minimi e massimi stabiliti dal DPR 158/99;

-per il calcolo sia della tariffa fissa sia di quella variabile delle utenze non domestiche e' stata altresì sfruttata la possibilità concessa dallo stesso comma sopracitato applicando coefficienti di produttività **Kc** e **Kd** oltre il limite minimo e massimo fissato dal DPR 158/99.

-del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;

CONSIDERATO che le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/99 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune categorie di utenze non domestiche e precisamente per le categorie dei ristoranti, degli ortofrutta e delle associazioni e luoghi di culto nonostante siano stati applicati i coefficienti **Kc** e **Kd** oltre il limite minimo e massimo previsto dal Dpr 158/99.

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che derivano nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999.

RITENUTO a tale scopo di prevedere delle riduzioni alle tariffe calcolate in applicazione dei coefficienti suddetti per le categorie suindicate con determinazione delle stesse nel regolamento di applicazione della tassa.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato differito al 31/03/2018 con D. M.I. 09/02/2018 (in G.U. n° 38 del 15/02/2018);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

visti gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto opportuno provvedere in merito

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 12; Consiglieri votanti: 10 Consiglieri astenuti: 2 (Ferretti, Petroni) ;

Voti favorevoli n. 10 ;Voti contrari:/

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta del piano finanziario anno 2018 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa, redatti dalla Società Picenamambiente S.p.A., come allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale, nonché il Prospetto Economico Finanziario (PEF) a corredo del Piano Finanziario con determinazione dei costi comuni e di gestione di competenza dell'Ente, anch'esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale così da determinare la previsione del costo totale del servizio

(ALLEGATO A);

2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018 è pari ad € 689.209,85 da coprire attraverso l'applicazione della componente taxa rifiuti (TARI) della I.U.C.

3) di approvare le tariffe del tributo comunale "TARI" anno 2018, come indicate nei sottoriportati prospetti C) e D) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che sull'importo della taxa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del

5% approvata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018,

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

ALLEGATO A) PREVISIONE DEI COSTI

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	
	Anno 2017-2018
A) CG IND - Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	
COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
Totale COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE comprensivo di Iva	-
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	
Costo per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	9.252,09
Costo del personale (50%)	24.907,78
Totale Costi di Raccolta e Trasporto RSU comprensivo di Iva	34.159,87
CTS - trattamento e smaltimento RSU	
Costo Smaltimento RSU	39.872,80
Tot Costi di Trattamento e Smaltimento RSU comprensivo di Iva	39.872,80

AC - Altri costi	-
Altri costi	29.375,35
Totale Altri Costi comprensivo di Iva	29.375,35
(A) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI	103.408,02
B) CGD – Costi operativi di gestione differenziati	
CRD - Costi raccolta differenziata	
Costo raccolta differenziata	263.021,44
Contributo CONAI	-62.668,21
Costo del personale (50%)	56.402,53
Totale CRD comprensivo di Iva	256.755,76
CTR - Trattamento e Riciclo	-
Totale CTR comprensivo di Iva	
(B) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD + CTR)	256.755,76
TOTALE A+B	360.163,78
C) CC Costi comuni imputabili alle attività RSU	
CARC - Costi amministrativi accertamento e riscossione	
Costi attività accertamento, riscossione e contenzioso	5.000,00
Costo del personale amministrativo	53.632,72
Spese postali e cancelleria	7.427,30
Totale CARC	66.060,02
CGG - Costi generali di gestione	
Costo del personale CRT e CRD(50%)	121.310,31
Totale Costi generali di gestione	121.310,31
CCD - Costi comuni diversi	-
Contributo Miur	-4.253,00
Costi per servizi vari	44.874,00
Fondo rischi su crediti	3.650,00
Totale Costi comuni diversi	44.271,00
Totale C) COSTI COMUNI	231.641,33
Totale A+B+C	591.805,11

D) CK Costi d'uso del capitale	-
Ammortamenti mezzi e attrezzature	97.404,74
Totale Ammortamenti	97.404,74
Acc. (accantonamenti)	-
R- Remunerazione del capitale investito	-
Totale CK	97.404,74
TOTALE GENERALE	689.209,85

I

**ALLEGATO B)
RIPARTIZIONE DEI COSTI**

$$\sum T = \sum TF + \sum TV$$

Totale Costi:	€ 689.209,85	
Costi Fissi:	€ 358.421,42	
Costi Fissi Utenze Domestiche:	€ 315.052,43	87,90%
Costi Fissi Utenze non Domestiche:	€ 43.368,99	12,10%
Costi Variabili:	€ 330.788,43	
Costi Variabili Utenze Domestiche:	€ 290.763,03	87,90%
Costi Variabili Utenze non Domestiche:	€ 40.025,40	12,10%

**ALLEGATO C)
Tariffe utenze domestiche**

Tariffe TARI 2018 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,53104	47,28561	(0,53104 * mq) + 47,28561
2	0,58043	77,37645	(0,58043 * mq) + 77,37645
3	0,62983	88,98292	(0,62983 * mq) + 88,98292

4	0,67923	116,06468	(0,67923 * mq) + 116,06468
5	0,72246	123,80232	(0,72246 * mq) + 123,80232
6 o più	0,7595	149,80941	(0,7595 * mq) + 149,80941

ALLEGATO D)

Tariffe utenze non domestiche

Tariffe TARI 2018 utenza non domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto TARI_14 CON RIDUZIONE DEL 20%	0,41952	0,40816	0,82767
2	Cinematografi e teatri TARI_22	0,47562	0,46148	0,93710
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta TARI_07	0,76098	0,73837	1,49936
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi TARI_10	0,98782	0,95502	1,94283
5	Stabilimenti balneari	0,54879	0,52686	1,07565
6	Esposizioni, autosaloni	0,40244	0,38713	0,78958
7	Alberghi con ristorante TARI_02	1,61563	1,27549	2,89112
8	Alberghi senza ristorante	1,03660	0,99988	2,03648
9	Case di cura e riposo TARI_21	1,08538	1,05244	2,13782
10	Ospedali	1,00001	0,96783	1,96785
11	Uffici, agenzie, studi professionali TARI_20	1,79270	1,73697	3,52968
12	Banche ed istituti di credito TARI_08	1,04879	1,01142	2,06021
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli TARI_15	1,48782	1,13364	2,62146
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze TARI_13	1,75612	1,21832	2,97444
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato TARI_16	0,87806	0,85375	1,73180
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,31709	1,26908	2,58617
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista TARI_05	1,43416	1,38907	2,82323
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista TARI_04	1,44880	1,39983	2,84863
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto TARI_11	1,53660	1,21063	2,74723
20	Attività industriali con capannoni di produzione TARI_06	1,08538	0,72689	1,81227
21	Attività artigianali di produzione beni specifici TARI_03	1,12684	1,09026	2,21710
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub TARI_18 CON RIDUZIONE DEL 25%	1,48630	1,43877	2,92507
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,92082	7,65294	15,57376
24	Bar, caffè, pasticceria TARI_09	1,49392	1,44534	2,93926
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari TARI_19	1,30831	1,26631	2,57462
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,81709	1,75620	3,57330
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio TARI_17 CON RIDUZIONE DEL 40%	1,54758	1,49598	3,04356
28	Ipermercati di generi misti	1,79270	1,73185	3,52455
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,24395	4,10208	8,34603
30	Discoteche, night-club TARI_12	2,20734	0,87169	3,07903
16G	Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli	2,63418	2,53816	5,17234
29G	Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari	8,48790	8,20416	16,69206

ALLEGATO D)

Tariffe utenze non domestiche

Alle categorie 1, 22 e 27 si applicano le riduzioni di cui all'art. 12 bis del regolamento IUC componente TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 05/09/2014 così come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 12 del 30/03/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-03-18 e vi resterà fino al giorno
11-04-18 .

Folignano, li 27-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 07-04-18 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
=====